

**DELIBERAZIONE 1 APRILE 2016  
154/2016/E/COM**

**CHIUSURA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA AVVIATA CON DELIBERAZIONE  
DELL'AUTORITÀ 256/2014/E/COM, RELATIVAMENTE AGLI INVESTIMENTI DICHIARATI  
DA ALCUNE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DELLA PROVINCIA  
AUTONOMA DI BOLZANO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 aprile 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, recante "Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale";
- l'Allegato A alla deliberazione 348/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
- l'Allegato A alla deliberazione 199/11, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2012-2015", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2013, 122/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 122/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 153/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 153/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 154/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 154/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com, recante "Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) per i settori dell'energia elettrica e del gas" (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2014, 256/2014/E/com (di seguito: deliberazione 256/2014/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2015, 146/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 146/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, recante “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica” (di seguito: TIT 2016-2019);
- il vigente Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo Intesa);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 1 agosto 2012, n. 4/12 (di seguito: determinazione 4/12).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 481/95 il sistema tariffario deve garantire l’economicità e la redditività dei servizi di pubblica utilità, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari degli esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- ai sensi dell’art. 2, comma 12, lettera c), della predetta legge l’Autorità controlla le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi e verifica che le medesime siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo;
- l’art. 10, del TIT 2008-2011 e l’art. 11, del TIT 2012-2015 prevedono che l’Autorità aggiorni annualmente la quota parte delle componenti della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito (art. 10, comma 3, del TIT 2008-2011 e art. 11, commi 3 e 4, del TIT 2012-2015), detraendo, dal valore lordo dell’investimento, gli eventuali contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti (art. 10, comma 4, del TIT 2012-2015 e art. 11, comma 5, del TIT 2012-2015);
- l’art. 11, comma 3, del TIT 2008-2011 e l’art. 14, comma 1, del TIT 2012-2015 ai fini dell’aggiornamento tariffario prevedono l’obbligo, per gli esercenti il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, di comunicare annualmente all’Autorità, secondo le modalità e le tempistiche disciplinate con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione:
  - gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell’anno t-1, risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati, redatti ai sensi delle disposizioni in materia di separazione contabile, distinti per tipologie di investimento;
  - le dismissioni effettuate nel corso dell’anno t-1;
- in attuazione a quanto previsto al comma 1 del citato art. 14, del TIT 2012-2015, con determinazione n. 4/12 è stato stabilito che, ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al medesimo art. 14, gli esercenti utilizzino, in via esclusiva, il sistema telematico denominato “RAB elettricità” (di seguito: raccolta RAB);

- segnatamente, detto sistema telematico di raccolta dati prevede che le imprese distributrici indichino:
  - nella sezione “investimenti” il costo storico degli investimenti per anno di entrata in esercizio, al lordo dei contributi eventualmente percepiti;
  - nella sezione “contributi” il valore dei contributi percepiti da enti pubblici e/o istituzioni comunitarie effettivamente incassati in ciascun anno;
- ai sensi dell’art. 14, comma 2, del TIT 2012-2015, l’Autorità verifica la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali comunicati dalle imprese con quelli risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati redatti ai sensi delle disposizioni in materia di separazione contabile, nonché la pertinenza e la corretta imputazione dei predetti incrementi patrimoniali rispetto alle attività svolte.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in sede di determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica per gli anni 2012, 2013 e 2014, per alcune imprese distributrici sono emerse criticità in relazione alle informazioni trasmesse ai fini della determinazione del capitale investito netto riconosciuto, ovvero alla stratificazione degli incrementi patrimoniali che avrebbero comportato la determinazione di tariffe di riferimento superiori al doppio del valore medio nazionale;
- pertanto, con le deliberazioni 153/2014/R/eel e 154/2014/R/eel, per sedici (16) imprese distributrici della Provincia Autonoma di Bolzano le tariffe di riferimento, relative al triennio 2012-2013-2014, sono state approvate in via provvisoria, con una limitazione d’ufficio dei parametri tariffari al triplo del valore medio nazionale fino alla conclusione di una successiva indagine conoscitiva finalizzata a verificare la correttezza delle informazioni relative agli investimenti effettuati, comunicate dalle imprese distributrici all’Autorità ai fini delle determinazioni tariffarie;
- con la deliberazione 256/2014/E/com, l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva al fine di verificare la correttezza delle informazioni comunicate alla medesima Autorità e di fornire elementi utili ai fini di una valutazione della congruità e della coerenza dei medesimi investimenti con il contesto settoriale (di seguito: indagine conoscitiva);
- l’indagine conoscitiva, ha previsto che:
  - gli approfondimenti avvenissero in un arco di tempo pluriennale individuando, di volta in volta, un sottoinsieme di casi in cui la tematica relativa agli investimenti effettuati si caratterizzasse in termini di problematicità comune;
  - in via prioritaria fossero approfondite le informazioni trasmesse dalle richiamate sedici (16) imprese di distribuzione di energia elettrica operanti nella Provincia Autonoma di Bolzano, al fine di confermare o modificare le tariffe di riferimento relative agli anni 2012, 2013 e 2014;
  - ai fini delle ulteriori analisi e verifiche, potessero essere richiesti alle imprese distributrici di energia elettrica interessate, ulteriori elementi informativi e documentali rispetto a quanto già eventualmente trasmesso;

- con la deliberazione 146/2015/R/eel, l'indagine conoscitiva è stata estesa a ulteriori sette (7) imprese di distribuzione dell'energia elettrica, anch'esse operanti prevalentemente nella Provincia di Bolzano, le cui tariffe di riferimento per l'anno 2015 sono risultate superiori al doppio del valore medio nazionale;
- tra le sette (7) imprese, di cui alla deliberazione 146/2015/R/eel, è presente il Comune di Santo Stefano di Sessanio (AQ) per il quale non sono stati svolti approfondimenti nell'ambito dell'indagine conoscitiva, in quanto lo stesso Comune non ha dichiarato investimenti nella raccolta dati RAB ed è inserito nel novero dei comuni colpiti dal sisma in Abruzzo del 2009, per i quali l'Autorità ha stabilito specifiche agevolazioni tariffarie.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- gli approfondimenti svolti nell'ambito dell'indagine conoscitiva hanno consentito di rilevare che alcune imprese distributrici:
  - hanno comunicato dati errati e/o parziali nella raccolta dati RAB in violazione dell'art. 11 del TIT 2008-2011 e dell'art. 14 del TIT 2012-2015 e/o
  - hanno dichiarato all'Autorità incrementi patrimoniali in tutto o in parte non pertinenti all'attività di distribuzione dell'energia elettrica e/o
  - hanno omesso di comunicare all'Autorità l'importo dei contributi in conto capitale percepiti dalla Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 18/72;
- tutte le irregolarità sopra elencate producono effetti sul calcolo del capitale remunerato ai fini tariffari; pertanto l'Autorità:
  - ha avviato (o ha in corso) in diversi casi procedimenti per la rideterminazione delle tariffe di riferimento (per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015), nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione degli obblighi informativi funzionali alle determinazioni tariffarie dell'Autorità;
  - ha trasmesso alle autorità competenti le evidenze emerse;
- le risultanze dei controlli svolti nel corso della indagine conoscitiva sono rappresentate nella *“Relazione sugli approfondimenti svolti ai sensi della deliberazione 6 giugno 2014, 256/2014/E/com, sulle informazioni trasmesse da alcune imprese di distribuzione di energia elettrica della Provincia Autonoma di Bolzano ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento”*, allegata al presente provvedimento.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- chiudere l'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 256/2014/E/com, relativamente agli approfondimenti svolti nei confronti delle imprese di distribuzione di energia elettrica individuate con le deliberazioni 153/2014/R/eel, 154/2014/R/eel e 146/2015/R/eel e approvare la *“Relazione sugli approfondimenti svolti ai sensi della deliberazione 6 giugno 2014, 256/2014/E/com, sulle informazioni trasmesse da alcune imprese di distribuzione di energia elettrica della*

*Provincia Autonoma di Bolzano ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento”;*

- prevedere che, nei casi in cui in esito ai provvedimenti di rideterminazione tariffaria persistano parametri tariffari fortemente disallineati rispetto a quelli relativi a realtà analoghe sotto il profilo territoriale e della numerosità dei punti di prelievo connessi, siano svolti ulteriori approfondimenti e/o avviate attività ispettive nei confronti delle imprese interessate, dando priorità a quelle che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della deliberazione 654/2015/R/eel, richiederanno l’applicazione del regime puntuale delle tariffe di riferimento

### **DELIBERA**

1. di chiudere l’indagine conoscitiva avviata con deliberazione 256/2014/E/com e di approvare il documento recante “*Relazione sugli approfondimenti svolti ai sensi della deliberazione 6 giugno 2014, 256/2014/E/com, sulle informazioni trasmesse da alcune imprese di distribuzione di energia elettrica della Provincia Autonoma di Bolzano ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento*”, allegato alla presente deliberazione (Allegato A);
2. di prevedere, nei casi in cui, in esito ai procedimenti di rideterminazione tariffaria per le imprese di cui alle deliberazioni 153/2014/R/eel, 154/2014/R/eel e 146/2015/R/eel, persistano parametri tariffari fortemente disallineati rispetto a quelli relativi a realtà analoghe sotto il profilo territoriale e della numerosità dei punti di prelievo connessi, siano svolti ulteriori approfondimenti e/o avviate attività ispettive nei confronti delle imprese interessate, dando priorità a quelle che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della deliberazione 654/2015/R/eel, richiederanno l’applicazione del regime puntuale delle tariffe di riferimento;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione e al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli per le azioni di competenza;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza ed alla Provincia Autonoma di Bolzano;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

1 aprile 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*